



Tribunale di Foggia

Seconda Sezione Civile

Visto il ruolo d'udienza del **29.05.2025**

rilevata la necessità di contenere gli assembramenti negli spazi comuni;

rilevata altresì la necessità di riorganizzazione del ruolo, stante l'affidamento dello stesso solo in data 04.09.24; letto l'art. 127ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023 per i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale;

ritenuto che le controversie sottoindicate rientrano tra quelle che secondo la disposizione richiamata possono essere trattate mediante scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, per cui le parti non dovranno comparire fisicamente all'udienza, ma provvederanno al deposito in via telematica di dette note scritte entro la data dell'udienza, possibilmente entro le ore 07,00 al fine di consentire alla Cancelleria la lavorazione delle stesse;

ritenuto comunque opportuno invitare sin d'ora i difensori, in un'ottica di leale collaborazione ex art. 88 c.p.c., a depositare tali note (ove possibile anche in forma congiunta) prima del decorso del termine perentorio appresso indicato, ovvero, salvo ostacoli, almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata;

ritenuto infine, al fine di riorganizzazione del ruolo, per i restanti fascicoli pure sottoindicati di ricalendarizzare il giudizio, alla luce del carico di ruolo del sottoscritto magistrato e delle eventuali ragioni di urgenza della trattazione;

DISPONE

A. per i seguenti fascicoli:

Numero Ruolo	Anno Ruolo
8956	2016
2779	2017
4039	2017
7241	2017
7285	2017
6832	2019
960	2023
2628	2023
5682	2023
6258	2023
1671	2024
4412	2024
5082	2024
5271	2024
5296	2024
5624	2024
5873	2024
1227	2025

- che l'udienza già fissata per il giorno sopra indicato sia sostituita dallo scambio di note scritte;

- **assegna** alle parti termine perentorio sino alla medesima data per il deposito telematico delle predette note scritte, possibilmente entro le ore 7:00;



- **invita** comunque i difensori, in un'ottica di leale collaborazione ex art. 88 c.p.c. e salvo ostacoli, a depositare le note (ove possibile in forma congiunta) prima del decorso del termine perentorio indicato, almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata;

- **avverte** che:

1. ai sensi dell'art. 127ter, IV co. c.p.c., *«Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo»;*

2. ai sensi dell'art. 127ter, V co. c.p.c., *«Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti».*

B. per i seguenti fascioli, dispone invece i seguenti rinvii:

- **RG n. 1925/2020 all'udienza del 19.02.26;**

- **RG n. 1152/2022 all'udienza del 12.03.26;**

- **RG n. 1529/2022 all'udienza del 19.03.26;**

- **RG n. 182/2024 all'udienza del 20.11.25;**

Manda alla cancelleria di darne avviso alle parti costituite in tutti i fascicoli, con annotazione "trattazione scritta" ove disposta, e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.

Lì 15/05/2025

Il Giudice
(dott. Luca Mercuri)

